



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 1721/2026

Oggetto: AMIU GENOVA S.P.A. - DISCARICA DI SCARPINO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 712 DEL 07/02/2011 E SS.MM.II. PER LA MODIFICA DEL PROGETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA TRA I LOTTI P2B E P2C. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00.

In data 11/06/2026 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti:

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo III Bis, Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n.58 avente ad oggetto "Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n.953 avente ad oggetto "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26.05.2021 riguardante il "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.";

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche denominate S1 e S2, site in località Monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con A.D. n. 712 del 07/02/2011 e s.m.i.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Richiamato altresì l'Atto Dirigenziale n.2229 del 20/07/2016 con il quale sono stati approvati i progetti definitivi per la realizzazione di interventi di chiusura della discarica di Scarpino 1 e 2 e per la realizzazione delle opere di regimazione delle acque;

Richiamato in particolare l'Atto Dirigenziale n. 2511 del 16/09/2025, con il quale era stata diffidata la società AMIU, ai sensi dell'art. 29-undecies c.2 della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a trasmettere un progetto, completo di cronoprogramma, che prevedesse interventi più strutturali da mettere in atto al fine di correggere e risolvere in via definitiva l'anomalia riscontrata che ha causato il trafileamento di percolato in corrispondenza del canale di raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento alla base del lotto denominato P2B;

Richiamato in particolare l'Atto Dirigenziale n. 706 del 12/03/2026, con il quale è stato approvato il progetto di impermeabilizzazione della scogliera tra i lotti P2B e P2C, presentato da AMIU Genova S.p.a. con l'obiettivo di risolvere il problema di tracimazione del percolato occorso in quella zona;

Vista la nota di AMIU n.6728 del 30/04/2026, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 26509 di pari data, con la quale è stata trasmessa l'istanza di modifica di alcune prescrizioni autorizzative del citato Atto n. 706/2026;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova, prot. n. 28413 del 11/05/2026 con la quale è stato avviato il procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA di Scarpino 2 per la modifica del progetto di impermeabilizzazione della scogliera tra i lotti P2B e P2C e ne sono stati contestualmente sospesi i termini per richiedere ad AMIU la tempestiva trasmissione delle motivazioni alla base della richiesta di estensione di 90 giorni del periodo concesso per il completamento dei lavori, nonché delle motivazioni che hanno portato alla presentazione di una nuova versione progettuale che non prevedeva il pieno accoglimento delle specifiche disposte con le prescrizioni n.1 lett. c) e d) di cui al già citato A.D. n. 706/2026;

Richiamata la nota di AMIU n. 7851 del 19/05/2026, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 30599 di pari data, con la quale è stata trasmessa la nuova revisione della relazione illustrativa che ha aggiornato e sostituito la precedente integrando le motivazioni tecniche e gestionali alla base della richiesta di modifica di alcune prescrizioni dell'A.D. n.706 del 12/03/2026, oggetto del presente procedimento;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 31296 del 21/05/2026 con la quale è stato richiesto agli Enti interessati di esprimere eventuali osservazioni sulle modifiche richieste da AMIU ed oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che gli Enti interessati non hanno espresso nessun motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza in oggetto;

Rilevato che le richieste di modifica di AMIU consistono nel:

- estendere a 240 giorni il termine per il completamento dei lavori, al netto della conclusione del presente iter autorizzativo, considerato che nel cronoprogramma già approvato non era compreso il periodo necessario all'approvvigionamento dei nuovi materiali e la formalizzazione di eventuali affidamenti esterni;
- utilizzare il geocomposito bentonitico al posto dello strato minerale compattato a bassa permeabilità nelle sezioni individuate dalla p.1 *lett.c)* dell'A.D. 706/26 sulla base delle



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

motivazioni tecniche fornite a pagina 16-17 della sopra citata relazione illustrativa allegata alla citata nota di AMIU n. 7851/2026;

- utilizzare una biostuoia antierosione, biodegradabile e preseminata, fissata con picchetti, sopra uno strato di 20 cm di spessore di terreno di coltivo a copertura dello stato minerale compattato a bassa permeabilità da realizzare provvisoriamente sulle sponde del lotto denominato P2C. Tale soluzione progettuale, diversa da quanto previsto dalla p.1 *lett.d*) dell'A.D.n. 706/26, è stata motivata a pag.22 della relazione illustrativa di cui sopra;

Considerato che nel cronoprogramma approvato con A.D. n.706/2026 non era stato inserito il tempo necessario alla formalizzazione di eventuali affidamenti esterni e all'approvvigionamento dei materiali, si ritiene che possa essere concessa estensione di 240 del periodo necessario al completamento dei lavori.

Richiamata la prescrizione n.1 *lett.c*) dell'A.D. n.706/26 la quale disponeva l'utilizzo dello strato minerale compattato a bassa permeabilità al posto del geocomposito bentonitico in quanto AMIU non aveva fornito adeguate motivazioni che consentissero di superare i requisiti stabiliti dal paragrafo 2.4.3, dell'Allegato 1, del D.Lgs.n. 36/2003 e s.m.i.. che prevedono l'utilizzo di tale strato per la realizzazione della copertura finale, fatte salve particolari soluzioni progettuali;

Preso atto, inoltre che sempre nella p.1 *lett.c*) dell'A.D. n.706/26 la Città Metropolitana dava la possibilità ad AMIU di sostituire comunque lo strato di argilla a condizione che venissero presentate adeguate motivazione a sostegno di soluzioni diverse e che queste fossero preventivamente accolte dalla stessa Città Metropolitana;

Rilevato che AMIU, per la parte terminale della sezione FF di cui all'elaborato di progetto EG.05, motiva il mantenimento del geocomposito bentonitico al posto dello strato a bassa permeabilità con "[...] l'inserimento di uno strato di terreno a bassa permeabilità al di sotto del piano di fondazione della "vasca" terminale è da evitarsi in quanto tale materiale sarebbe soggetto, sotto carico costante, a cedimenti di consolidazione nel passaggio da condizioni non drenate a condizioni drenate. Tali cedimenti, differiti nel lungo periodo, potrebbero determinare l'insorgenza di elevati stati tensionali nelle porzioni dell'intervento poste in corrispondenza del raccordo tra la scogliera esistente e la vasca stessa. Tali tensioni, difficilmente assorbibili dal calcestruzzo armato, potrebbero tradursi in fessurazioni non controllate, con il conseguente rischio di compromettere la continuità e l'efficacia dell'impermeabilizzazione dell'intervento. Per tali ragioni, lo strato di terreno a bassa permeabilità è stato sostituito con un geocomposito bentonitico, opportunamente rivoltato, in grado di garantire la funzione impermeabilizzante richiesta limitando al contempo le criticità connesse ai cedimenti differenziali";

Analogamente il progettista ha mantenuto il geocomposito bentonitico anche al di sotto della viabilità di servizio di cui alla sezione DD dell'elaborato EG.03 al fine di "[...] mantenere un'omogeneità del substrato di appoggio da cui avviare la "rimantellatura" in calcestruzzo armato dell'impluvio. ";

Considerato che l'area di progetto insiste su un vecchio corpo di discarica, potenzialmente soggetto ancora a cedimenti localizzati e differenziali;

Rilevato inoltre che l'area in oggetto è limitata al rifacimento di quelle opere costituenti il sistema di regimazione delle acque superficiali, da realizzarsi in calcestruzzo e che rappresentano di fatto una soluzione particolare di copertura superficiale che deve adeguatamente raccordarsi con le adiacenti aree del P2C e P2B;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Ritenuto quindi che le motivazioni fornite dalla società AMIU siano sufficienti ad approvare la soluzione proposta purché il geocomposito bentonitico garantisca in ogni caso prestazioni analoghe, in termini di tempo di attraversamento, allo strato minerale compattato dello spessore $\geq 0,5\text{m}$ e conducibilità idraulica $k \leq 10^{-8}$ m/s, come richiesto dalla normativa di settore;

Ritenuto infine che la soluzione progettuale di utilizzare una biostuoia, sopra uno strato di 20 cm di spessore di terreno di coltivo a copertura, possa essere accolta a condizione che venga costantemente verificata e mantenuta la sua finalità di proteggere dagli agenti atmosferici lo strato minerale compattato sottostante, di garantire un regolare deflusso delle acque superficiali ed evitare l'erosione della scarpata;

Dato atto che il responsabile del procedimento, Mauro Pastrovicchio, attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Dato atto che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il direttore, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto, inoltre, che:

- la modifica proposta da AMIU Genova S.p.A. si configura quale modifica non sostanziale ai sensi del D. Lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III-bis, e ss.mm.ii.;
- con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 26509 del 30/04/2026, AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso la ricevuta di avvenuto pagamento (Identificativo Univoco Versamento IUV 001600006297834) degli oneri istruttori pari a 2.000,00 Euro;
- l'atto finale necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Vista la relazione istruttoria redatta da personale dell'Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti agli atti ed inserita nel relativo fascicolo informatico, prot. n. 34889/2026;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente atto dirigenziale verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

1. di approvare la modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Atto Dirigenziale n. 712 del 07/02/2011 e ss.mm.ii (discarica Scarpino 1 e Scarpino 2), volta all'aggiornamento del progetto di impermeabilizzazione della scogliera tra i lotti P2B e P2C, di cui la documentazione allegata al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni che sostituiscono integralmente quelle disposte con l'A.D. n.706 del 12/03/2026:
 - a) i lavori dovranno essere completati e collaudati entro 240 giorni dal ricevimento del presente atto;
 - b) entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere trasmesso a Città metropolitana ed Arpal lo stato di aggiornamento dei lavori;
 - c) lo strato di impermeabilizzazione dovrà essere integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione (es: telo HDPE) per tutta l'area oggetto di intervento;
 - d) la soluzione progettuale proposta per la copertura provvisoria delle sponde del lotto denominato P2C, presenti sul confine ovest dell'area oggetto del presente atto, dovrà essere costantemente mantenuta in buono stato al fine di garantire un regolare deflusso delle acque superficiali ed evitare l'erosione delle scarpate interessate;
 - e) le caratteristiche tecniche degli strati della copertura definitiva dell'area in oggetto dovranno rispettare i requisiti minimi di cui al piano collaudi approvato con A.D. n. 2274/2025;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

2. di fare salve tutte le prescrizioni e quant'altro contenuto nei seguenti Provvedimenti o Atti Dirigenziali, non in contrasto con il presente atto: n. 712/2011, n. 4723/2011, n. 654/2012, n.2533/2013, n. 1918/2014, n. 2303/2014, n. 2433/2014, n. 4715/2014, n. 5248/2014, n.2854/2015, n. 3116/2015, n. 857/2016, n. 2229/2016, n. 2428/2016, n. 3582/2016, n.669/2017, n. 2453/2017, n. 328/2018, n. 1141/2019, n. 2153/2020, n. 1126/2021, n.2429/2021, n. 2098/2022, n. 2911/2022, n. 257/2023, n. 694/2023, n.1239/2023, n. 2106/2023, n.2678/2023, n.2775/2024, n.2801/2024, n. 1882/2025, n.2274/2025 e n.89/2026;
3. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - AMIU Genova S.p.A.;
 - Comune di Genova;
 - Regione Liguria;
 - Azienda Tutela della Salute Liguria – Area sociosanitaria n. 3;
 - ARPAL;
4. di provvedere, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 33 giorni (al 10/06/2026), dalla data di ricezione dell'istanza assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 26509 del 30/04/2026, tenuto conto della sospensione dei tempi procedurali dovuta alla richiesta di integrazioni.

Si dà atto che il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto autorizzato e disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**